



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

ANTICIPO SU FORMAGGIO D.O.P. POSTO A PEGNO PRESSO TERZI

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU FORMAGGIO D.O.P. POSTO A PEGNO PRESSO TERZI

L'Anticipo su formaggio D.O.P. posto a pegno presso terzi è un contratto con il quale la banca, su richiesta del cliente, mette a disposizione dello stesso una somma di denaro a fronte della costituzione di garanzia reale (pegno) su forme in deposito o su documenti rappresentativi di merce non ancora venduta. Le forme devono essere mantenute presso magazzini di soggetti terzi autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed essere assicurate mediante apposita polizza.

Di norma, l'anticipo è concesso nella misura massima dell'80% del valore delle forme/documenti rappresentativi dati a garanzia.

Si tratta di un affidamento in conto corrente regolato a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto. L'affidamento è collegato e subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente. Per le condizioni economiche applicate al conto corrente ordinario, si faccia riferimento al relativo Foglio Informativo.

Il conto Anticipo su formaggio D.O.P. è un contratto accessorio e funzionale alla concessione e gestione dell'affidamento e regola solo ed esclusivamente le operazioni strettamente legate e connesse all'anticipazione.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati, nonché di eventuali garanti, e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.

In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l'atto costitutivo, lo statuto, l'attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria.

In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo, il cliente è tenuto a pagare alla banca una somma calcolata in base alle condizioni economiche applicate.

Per il rientro il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta da parte della banca, sulla base dell'effettivo utilizzo.

L'anticipo è concesso, da parte della banca, a breve termine con esclusione di impegno a fermo.

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di affidamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale, in relazione alle variazioni del parametro di indicizzazione;
- in caso di affidamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;

- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca dell'affidamento per volontà della banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante;
- in caso di inadempienza dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far escutere il bene dato in garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi con tasso debitore FISSO

Affidamento di 100.000,00 euro o con contratto a tempo indeterminato.

Per il calcolo del TAEG si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.

Accordato	100.000,00 €
Tasso debitore nominale annuo	10,700 %
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	2,0000 %
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 €
Interessi	2.667,67 €
Oneri	620,00 €
Inclusi 120,00 € per il costo della perizia (costo medio annuo perizia 480,00 €). Tale importo è determinato in base al costo massimo di perizia rilevato per prodotti analoghi; il costo dell'assicurazione sulla merce non è incluso in quanto non quantificabile/determinabile.	

TAEG

15,569 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FINANZIAMENTO PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE

Costi di gestione del rapporto

- | | |
|---|--------|
| ▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE | 0,00 € |
| ▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA | 0,00 € |
| ▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA | 0,00 € |
| <i>Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.</i> | |
| ▪ SPESE PER ELABORAZIONE E STAMPA ESTRATTO CONTO ALLO SPORTELLLO | 0,00 € |
| ▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA) | |

Particolarità

▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
▪ FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

▪ TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - NOMINALE	10,7000 %
▪ MAGGIORAZIONE DI TASSO SUGLI UTILIZZI OLTRE FIDO	0,0000 %

Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

▪ TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA	10,7000 %
---	-----------

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 8,2880 %
- senza azzeramento del parametro 8,2880 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	2,412000 % valida dal 01/08/2026 al 31/08/2026
	2,333000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	2,219000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale <https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia – persone fisiche e altre nature giuridiche

Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

- CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA 2,0000 %

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili alla stipula.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o sospenderlo; per il pagamento sarà dato al cliente per iscritto (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.), un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, entro i termini di cui al punto precedente.

Le eventuali disposizioni allo sconfinamento che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il Cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

- rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla Banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a condizione che il titolare del finanziamento abbia provveduto a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento

- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza

diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)

Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Formaggi D.O.P.

Sono i formaggi che presentano caratteristiche di qualità dipendenti esclusivamente dal territorio ben definito in cui sono prodotti. La Denominazione di Origine Protetta è un marchio di tutela giuridica attribuito dall'Unione Europea.

Frequenza di invio dell'estratto conto

Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.

Importo minimo variazione saldo per tariffazione

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.

Sconfinamento

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Sconfinamento extra-fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Sconfinamento in assenza di fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".

Scoperto

Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.

Spese per elaborazione e invio estratto conto

Spese per l'elaborazione produzione e invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per elaborazione e invio trasparenza

Spese per l'elaborazione produzione e invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per ogni operazione registrata in conto

Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.

Tasso debitore

Tasso utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi che il cliente deve pagare alla banca.